

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

RICORSO

dei Signori: **1- Veneziano Broccia Baldassare** nato a Favara (AG) il 31.01.1966, C.F. VNZBDS66A31D514T e residente in Agrigento in via Brancati n. 24, **2- Di Franco Antonella**, nata a Pforzheim (Germania), il 28.12.1980, C.F. DFRNNL80T68Z112X e residente in San Biagio Platani (AG) in via Morandi, n. 9, **3- Tabone Antonina**, nata ad Agrigento il 24.03.1981, residente in Raffadali (AG) Via Tivoli, n. 119, C.F. TBNNNN81C64A089V, **4 -Imbergamo Teresa**, nata ad Agrigento il 21.01.1979 e residente in Favara (AG) Via De Roberto Federico, n. 3, C.F.MBRTRS79A61A089F, **5- Caramanno Rita**, nata ad Agrigento il 26.01.1976, residente in Favara (AG) Via San Francesco, n. 33, C.F. CRMRTI76A66A089Y, **6- Chiantia Cristoforo**, nato a Riesi (CL) il 23.10.1968, ivi residente in C.da Giarratana Coop. "La Valeriana" snc, C.F. CHNCST68R23H281V, **7- Di Mauro Rossella Ilenia Assunta**, nata a Gela (CL) il 26.05.1976, e residente in San Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga, n. 8/C, C.F. DMRRSL76E66D960V, **8- Garziano Franca Lisa**, nata a Mazzarino (CL) l'8.03.1975, ed ivi residente in Via Cilona, n. 13, C.F. GRZFN75C48F065B, **9- Incarbone Filippa**, nata a Mazzarino (CL) l'25.11.1957, ed ivi residente in Via C. Balbo, n. 7, C.F. NCRFP57S65F065Z, **10 -Li Veli Ilenia**, nata a Mazzarino (CL) il 30.07.1973, ed ivi residente in Via Don Luigi Sturzo, n. 25, C.F. LVLLNI73L70F065V, **11- Messina Carmen**, nata ad Alba (CN) il 24.07.1972, e residente Villalba (CL) in Via Fiume, n. 5, C.F. MSSCNN72L64A124A, **12- Pistone Patrizia Ivana**, nata a Riesi (CL) l'11.11.1972, ed ivi residente in C.da Giarratana Coop. "La Valeriana" snc, C.F. PSTPRZ72S51H281J, **13- Vitello Giuseppe**, nato a Caltanissetta, il 2.09.1969, e residente in Riesi (CL) via Vespri, n. 132, C.F. VTLGPP69P02B429S, **14 -Manto Enza** nata a Ribera (AG) il 16.06.1968, ed ivi residente in Via Brodolini, n. 12, C.F.

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

MNTNZE68E56H269U, **15- Pipia Marianna**, nata a Ribera (AG) il 29.08.1962, ed ivi residente in Via Bellavia, n. 45, C.F. PPIMNN62M69H269B, **16- Mazzarella Magda**, nata ad Agrigento il 22.05.1969, ivi residente in via Dante n. 102, C.F. MZZMGD69E62A089O, **17- Arpa Rosalia**, nata a Bivona (AG) il 14.04.1971, ivi residente in Via San Bartolomeo, n. 39, C.F. RPARSL71D54A896Q, **18- Zambuto Valentina**, nata ad Agrigento il 15.07.1982 e residente in Favara (Ag) in Via Della Rinascita n. 24, C.F. ZMBVNT82L55A089M, **19- Sciascia Rosa Maria**, nata a Canicattì (AG) il 17.04.1976, e residente in Ravanusa (AG) via Santa Croce, n. 9, C.F. SCSRM76D57B602V, **20 - Palumbo Michelina**, nata ad Agrigento il 30.07.1962, ed ivi residente in Via Eraclito n. 1A/3, C.F. PLMMHL62L70A089B, **21- Vicari Ornella**, nata ad Agrigento il 18.03.1968 e residente in San Giovanni Gemini (Ag), c.da Mancuso, snc, C.F. VCRLL68C58A089E, **22- Vella Margherita Domenica Savia**, nata ad Agrigento il 5.06.1970, e residente in Aragona (AG) via Papa Luciani, n. 3, C.F. VLLMGH70H45A089K, **23- Geraci Federica**, nata a S. Stefano di Quisquina (AG) il 14.05.1973 ed ivi residente in via Puleo, n. 1, C.F. GRCFRC73E54I356A, **24- Sprio Gerlanda**, nata ad Aragona (AG) il 11.02.1969, ed ivi residente in C.da Ranciditi snc, C.F. SPRGLN69B51A351V, **25- Moscato Francesca**, nata a Porto Empedocle (Ag) il 23.04.1967, ed ivi residente in via Firenze n. 41, C.F. MSCFNC67D63F299U, **26- Aronica Rosalinda**, nata a Gela (CL) il 5.11.1973 e residente in Ravanusa (AG) in via P. Amedeo n. 174, C.F. RNCRLN73S45D960K, **27- Castronovo Christian**, nato a Palermo il 21.09.1982 e residente in Agrigento in via V.E. Orlando n. 20, C.F. CSTCRS82P21G273M; **28- Bisaccia Rosa**, nata a Palermo il 16.12.1980, e residente in Ravanusa (AG) in via G.Meli, n. 49, C.F. BSCRSO80T56G273O, **29- Morreale Rosalia**, nata a Favara (AG), il 9.07.1971 e residente in Agrigento in via Brancati, n. 24 C.F. MRRRSL71L49D514A, **30- Falletta Annamaria**, nata a San Cataldo (CL) il 16.07.1980 e residente in Ravanusa (AG) in via Scipione, n. 11, C.F. FLLNMR80L56H792B, **31-**

<p>Avv. DANIELA NICASTRO Avv. GIANLUIGI MANGIONE c/o Avv. Francesco Americo Via Cosseria, n. 2 - ROMA tel. 091-308632/fax 091-307035</p>
--

Abbate Rosa, nata a Gela (CL) il 19.05.1967, e residente in Licata (AG) in Via Degli Ulivi, n. 6, C.F. BBTRSO67E59D960Q, **32- Salanitro Ignazia**, nata a Mazzarino (CL) il 4.02.1964, e residente in Delia (CL) in Via Monserrato n. 28, C.F. SLNGNZ64B44F065V, **33- Parisi Simona**, nata ad Agrigento il 26.05.1973, ed ivi residente in Isola D'Elba, n. 5, C.F. PRSSMN73E66A089F, **34- Alletto Sanfilippo Matilde** nata ad Agrigento, il 5.07.1982 e ivi residente in P.zza 25 Aprile, C.F.LLTMLD82L45A089Q, **35- Ragusa Giuseppina**, nata in Germania (Koln) il 14.03.1970 e residente in Raffadali (AG) in P.zza Modena, n. 8, C.F.RGSGPP70C54Z112N, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Carmela Nicastro (NCSDLC73P57F205H) del Foro di Agrigento e Gianluigi Mangione (C.F.MNGGLG69M30G273D) del Foro di Palermo (fax 091-307035; pec: avv.danielanicastro@legalmail.it e avv.mangione@pcert.postecert.it), ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Americo, giusta procura conferita su separati fogli che si allegano al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c..

CONTRO

- 1) il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*,
- 2) l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
- 3) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 5) **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 6) **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Dirigente *pro-tempore*,

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

- 7) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale per la Provincia di Catania, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 8) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale per la Provincia di Agrigento, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 9) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale per la Provincia di Caltanissetta, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 10) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ambito territoriale per la Provincia di Roma, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 11) Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ambito territoriale per la Provincia di Torino, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 12) Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, ambito territoriale per la Provincia di Bologna, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 13) Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, ambito territoriale per la Provincia di Parma, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 14) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale per la Provincia di Palermo, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 15) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale per la Provincia di Enna, in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- 16) Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ambito territoriale per la Provincia di Milano in persona del Dirigente *pro-tempore*,
- tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni 2014/2017 di ciascuno degli Ambiti territoriali provinciali intimati, che potrebbero essere incisi dagli effetti del presente giudizio in favore dei ricorrenti

PER L'ANNULLAMENTO,

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

PREVIA SOSPENSIONE

- 1) del **D.M. n. 495 del 22.06.2016** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativo alle operazioni di *“aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017”*, nella parte in cui non ricomprende, tra i soggetti che possono essere inclusi nelle predette graduatorie, relativamente alla classe di concorso *“scuola infanzia”* e *“scuola primaria”*, coloro che sono in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nonché nella parte in cui consente di presentare la domanda di inclusione a pieno titolo nelle predette graduatorie solo con modalità *on line* e pertanto soltanto ai soggetti già abilitati all'inserimento nella piattaforma informatica;
- 2) del conseguente provvedimento esplicito od implicito di esclusione di ciascuno degli odierni ricorrenti dalle GAE, ancorchè sconosciuto negli estremi;
- 3) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso al precedente, ancorchè sconosciuto, tra cui in particolare la nota MIUR - Dir. Gen. Personale Scolastico prot. 0016827 del 22/06/2016 nonché il D.M. n. 235 del 9.4.2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti ad esaurimento del triennio 2014/2017, nelle classi di concorso *“scuola infanzia”* e *“scuola primaria”* per le quali hanno titolo in virtù del possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002,

E PER LA CONDANNA

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

dell'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. b) e c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in forma specifica, nonché al risarcimento del danno da perdita di *chances* di cui infra

FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno conseguito il Diploma di Maturità Magistrale **entro l'anno 2001/2002** (doc. n. 1).

Tutti i docenti sono pertanto **abilitati** all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) ma, ad oggi, possono essere inseriti solo nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (doc. n. 2 e 2 bis), come alcuni di essi hanno richiesto e come di seguito indicato:

- il **Sig. Veneziano Broccia Gaetano** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Agrigento con il punteggio di 11 per la classe di concorso AAAA e di 11 per la classe di concorso EEEE;
- la **Sig.ra Di Franco Antonella** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Agrigento con il punteggio di 20 per la classe di concorso AAAA e di 20 per la classe di concorso EEEE;
- la **Sig.ra Tabone Antonina** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Agrigento con il punteggio di 14 per la classe di concorso AAAA e di 30 per la classe di concorso EEEE;
- la **Sig.ra Imbergamo Teresa** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Agrigento con il punteggio di 14 per la classe di concorso AAAA e di 14 per la classe di concorso EEEE;

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

- la **Sig.ra Caramanno Rita** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Catania con il punteggio di 27 per la classe di concorso EEEE essendo già inserita nelle GAE per la classe di concorso AAAA;
- il **Sig. Chiantia Cristoforo** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Roma con il punteggio di 11 per la classe di concorso AAAA e di 11 per la classe di concorso EEEE;
- la **Sig.ra Di Mauro Rossella Ilenia Assunta** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Bologna con il punteggio di 12 per la classe di concorso AAAA e di 34 per la classe di concorso EEEE;
- la **Sig.ra Garziano Franca Lisa** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Caltanissetta con il punteggio di 16 per la classe di concorso AAAA e di 16 per la classe di concorso EEEE;
- la **Sig.ra Incarbone Filippa** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Caltanissetta con il punteggio di 19 per la classe di concorso EEEE, essendo già inserita nelle GAE per la classe di concorso AAAA;
- la **Sig.ra Li Veli Ilenia** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Torino con il punteggio di 15 per la classe di concorso AAAA e di 19 per la classe di concorso EEEE;
- il **Sig. Vitello Giuseppe** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Roma con il punteggio di 24 per la classe di concorso EEEE, essendo già inserito nelle GAE per la classe di concorso AAAA;

<p>AVV. DANIELA NICASTRO AVV. GIANLUIGI MANGIONE c/o AVV. FRANCESCO AMERICO Via Cosseria, n. 2 - ROMA tel. 091-308632/fax 091-307035</p>
--

- **sig.ra Zambuto Valentina** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Agrigento con il punteggio di 12 per la classe di concorso AAAA e di 12 per la classe di concorso EEEE;

- **sig.ra Sciascia Maria**, nelle graduatorie di istituto della Provincia di Torino con il punteggio di 14 per la classe di concorso AAAA e di 14 per la classe di concorso EEEE;

- **sig.ra Geraci Federica** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Torino con il punteggio di 12 per la classe di concorso AAAA e di 12 per la classe di concorso EEEE;

- **sig.ra Bisaccia Rosa** - nelle graduatorie di istituto della Provincia di Palermo per la classe di concorso AAAA e per la classe di concorso EEEE;

- **sig.ra Morreale Rosalia** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Palermo per la classe di concorso AAAA con il punteggio 12 e per la classe di concorso EEEE con il punteggio 14;

- **sig.ra Abbate Rosa** nelle graduatorie di istituto della Provincia di Agrigento per la classe di concorso AAAA e per la classe di concorso EEEE.

Sebbene inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto (riservata agli abilitati) i ricorrenti possono essere convocati solo per ottenere degli incarichi di supplenza breve, giammai per incarichi annuali o per essere assunti in ruolo.

Infatti, nonostante gli stessi abbiano conseguito il titolo abilitante all'insegnamento entro l'a.s. 2001/2002 e prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento disposta dall'art. 1, comma 605 della Legge Finanziaria 2007, n. 296/1996, è sempre stata loro preclusa la possibilità di inserirsi nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (di seguito anche **GAE**), da cui vengono chia-

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

mati i docenti per le supplenze a tempo determinato annuali (o fino al termine delle attività didattiche) e, soprattutto, per gli incarichi a tempo indeterminato (assunzione in ruolo).

Ciò in considerazione della circostanza che il diploma magistrale non è mai stato ritenuto dal Ministero dell'Istruzione titolo abilitante all'insegnamento di ruolo nelle scuole dell'infanzia e primaria.

Con il parere reso il 5.06.2013 dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, si è, per la prima volta, scardinato tale ingiusto ed erroneo orientamento, in quanto il Consiglio di Stato ha espressamente riconosciuto il valore abilitante del diploma di scuola e di istituto magistrale conseguito antecedentemente all'anno scolastico 2001/2002.

In virtù del riconoscimento del valore abilitante di detto titolo, il Supremo Collegio ha ritenuto il diritto degli aspiranti docenti all'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto (destinata ai docenti in possesso di abilitazione).

Il parere espresso dal Consiglio di Stato è stato recepito nel D.P.R. del 25.03.2014 e, pertanto, il valore abilitante del predetto diploma è stato espressamente riconosciuto anche dall'Amministrazione tant'è che, con il D.M. n. 353/2014 il MIUR ha aperto ai possessori del diploma di scuola o istituto magistrale l'accesso alla II fascia della graduatoria di istituto.

Incoerentemente non è stato consentito, per contro, ai predetti docenti l'accesso alle graduatorie ad esaurimento.

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

Infatti, il D.M. 235 dell'1.04.2014, che ha dettato le istruzioni per l'aggiornamento della posizione dei soggetti già inseriti, anche con riserva, nelle GAE per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, non ha previsto la possibilità di inserimento per i docenti con il titolo abilitante in questione.

Peraltro, le modalità di aggiornamento sono state previste **solo in forma telematica** con conseguente possibilità di accesso soltanto ai soggetti registrati in quanto già inseriti nelle GAE.

Senonchè, con successiva sentenza (sez. VI, 16.04.2015 n. 1973) il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito la questione *de qua*, sancendo espressamente il diritto dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 all'inserimento nelle GAE, dichiarando illegittimo -e conseguentemente annullando- il predetto D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento e disponendo l'inserimento degli appellanti nella III fascia delle citate graduatorie ad esaurimento.

Nonostante l'ampia portata della pronuncia suddetta, il MIUR, omettendo di conformarsi alle pronunce del Consiglio di Stato, ha perseverato nel non riconoscere pienamente il valore abilitante dei diplomi magistrali in parola, e nel successivo D.M. 325/2015 -che ha dettato, per l'anno 2015, i termini e le modalità per l'aggiornamento annuale (sempre esclusivamente con modalità web) delle posizioni in GAE- sono stati nuovamente esclusi dalla procedura i titolari di diploma magistrale.

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

E' appena il caso di evidenziare che il mancato inserimento nelle GAE ha impedito anche l'accesso alla I fascia delle graduatorie di istituto, valevoli ai fini del conferimento delle supplenze annuali.

Con la pubblicazione del D.M. 495 del 22 giugno 2016 (qui impugnato), concernente le operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, il MIUR ha reiterato ancora l'esclusione degli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 dall'inserimento in dette GAE.

Peraltro, anche in questo occasione, le domande potevano essere presentate solo telematicamente mediante l'apposita sezione "istanze on line" del sito internet del MIUR, con conseguente impossibilità per tutti i soggetti non abilitati all'accesso di inoltrare la predetta domanda.

E' appena il caso di evidenziare come l'art. 1, comma *1bis*, del D.L. n. 210/2015, conv. in L. n. 21/2016, ha disposto la proroga dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento fino all'anno 2018/2019, cosicchè le stesse avranno perdurante efficacia non fino alla naturale scadenza del 31.08.2017 ma fino al 31.08.2019.

Parimenti, le prime fasce delle graduatorie di istituto saranno aggiornate nel 2020.

Tutti gli odierni ricorrenti hanno, pertanto, inoltrato la domanda di inserimento in forma cartacea tramite raccomandata a.r. (doc. n. 3), ma ad oggi non hanno ricevuto riscontro alcuno.

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

In particolare, ognuno dei ricorrenti ha chiesto l'inserimento per le classi di concorso scuola Infanzia e scuola Primaria nelle GAE degli ambiti territoriali provinciali di seguito rispettivamente indicati:

- sig. **Veneziano Broccia Gaetano** nell'Ambito Provinciale di Agrigento;
- sig.ra **Di Franco Antonella** nell'Ambito Provinciale di Agrigento;
- sig.ra **Tabone Antonina** nell'Ambito Provinciale di Agrigento;
- sig.ra **Imbergamo Teresa** nell'Ambito Provinciale di Catania;
- sig.ra **Caramanno Rita**, solo per la classe di concorso, EEEE nell'Ambito Provinciale di Catania ;
- sig. **Chiantia Cristoforo** nell'Ambito Provinciale di Roma;
- sig.ra **Di Mauro Rossella Ilenia Assunta** nell'Ambito Provinciale di Bologna;
- sig.ra **Garziano Franca Lisa** nell'Ambito Provinciale di Caltanissetta;
- sig.ra **Incarbone Filippa**, solo per la classe di concorso EEEE, nell'Ambito Provinciale di Caltanissetta;;
- sig.ra **Li Veli Ilenia** nell'Ambito Provinciale di Torino;
- sig.ra **Messina Carmen** nell'Ambito Provinciale di Caltanissetta;
- sig.ra **Pistone Patrizia Ivana** nell'Ambito Provinciale di Caltanissetta;
- sig. **Vitello Giuseppe**, solo per la classe di concorso EEEE, nell'Ambito Provinciale di Roma;
- sig.ra **Manto Enza** nell'Ambito Provinciale di Parma
- la sig.ra **Pipia Marianna** nell'Ambito Provinciale di Roma;
- la sig.ra **Mazzarella Magda** nell'Ambito Provinciale di Agrigento
- sig.ra **Arpa Rosalia** nell'Ambito Provinciale di Palermo
- sig.ra **Zambuto Valentina** nell'Ambito Provinciale di Agrigento;
- sig.ra **Sciascia Maria**, nell'Ambito Provinciale di Agrigento;
- sig.ra **Palumbo Michelina** nell'Ambito Provinciale di Agrigento
- sig.ra **Vicari Ornella** nell'Ambito Provinciale di Bologna
- sig.ra **Vella Margherita Domenica Savia** nell'Ambito Provinciale di Agrigento
- sig.ra **Geraci Federica** nell'Ambito Provinciale di Torino;
- sig.ra **Sprio Gerlanda** nell'Ambito Provinciale di Agrigento
- sig.ra **Moscato Francesca** nell'Ambito Provinciale di Agrigento
- sig.ra **Aronica Rosalinda** nell'Ambito Provinciale di Agrigento
- sig. **Castronovo Christian** nell'Ambito Provinciale di Agrigento;
- sig.ra **Bisaccia Rosa** nell'Ambito Provinciale di Enna;
- sig.ra **Morreale Rosalia** nell'Ambito Provinciale di Palermo;
- sig.ra **Falletta Annamaria** nell'Ambito Provinciale di Enna;
- sig.ra **Abbate Rosa** nell'Ambito Provinciale di Agrigento;

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

- sig.ra **Salanito Ignazia** nell'Ambito Provinciale di Caltanissetta;
- sig.ra **Parisi Simona** nell'Ambito Provinciale di Parma e Piacenza;
- sig.ra **Alletto Sanfilippo Matilde**, nell'Ambito Provinciale di Milano;
- sig.ra **Ragusa Giuseppina**, nell'Ambito Provinciale di Palermo;

Ciò premesso, dell'illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati si dolgono i ricorrenti per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 33, 35, 36, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, LETT. C, L. 23.12.2006 N. 296, DEL R.D. 6.05.1923 N. 1054, DEL T.U. APPROVATO CON R.D. N. 577/1928, COME SOSTITUITO DALLA ART. 15, COMMA 7, L. N. 239/1991, DEL D.P.R. 323/1998, NONCHÉ DEL D.M. 10.03.1997;

- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO;

- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

1) DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE.

L'accesso ai ruoli del personale scolastico, come disciplinata dal T.U. n. 297/1994, prevede che il 50% dei posti venga prelevato da concorso ed il restante 50% venga prelevato dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).

L'art. 399, comma 1, del T.U. citato, come modificato dalla L. n. 124/1999, dispone, infatti: "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'art. 401 del T.U. cit., come modificato dalla legge n. 124/1999, stabilisce: "Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elemen-

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

tare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente".

In particolare, l'art. 2 della L. n. 124/1999 ha disposto: "Norme transitorie relative al personale docente.

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

Dette graduatorie permanenti, su base provinciale, sono composte da tre fasce, più una, la IV, istituita nell'a.s. 2012/13 in base al D.M. 53/12 per i docenti che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato:

- a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Ai fini del reclutamento previsto dalla L. n. 124/1999, la terza fascia, ha rappresentato la sede in cui sono confluiti tutti i successivi percorsi abilitanti.

Successivamente, l'art. 1, comma 605, lett. C, della L. n. 296/2006, in un'ottica di superamento del precariato storico ed al fine di evitarne la ricostituzione, ha bloccato l'accesso alla predette graduatorie permanenti, trasformandole in graduatorie ad esaurimento, consentendo, così, solo l'aggiornamento del punteggio di coloro che erano già inseriti in quanto in possesso di titolo abilitante e la successiva integrazione, anche con riserva, soltanto in determinati casi specifici: *"c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, ... al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. ... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono tra-*

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

sformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione".

La suddetta norma ha, quindi, fatto salvo il diritto di inserimento dei soggetti già abilitati ma il MIUR non ha mai riconosciuto il diploma di scuola e di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 titolo abilitante idoneo all'accesso alle graduatorie ad esaurimento, cosicchè i possessori di tale titolo non sono mai stati ammessi ad inoltrare la relativa domanda.

Questi ultimi, pertanto, hanno avuto titolo ad inserirsi **solo nella III fascia delle graduatorie di istituto** (fino al D.M. 353/2014 emanato in conseguenza del Parere del Consiglio di Stato), utilizzate per le supplenze del personale docente ed educativo e che, ex art. 5, D.M. n. 131/2007 (Regolamento supplenze) sono così disciplinate:
"5. *Graduatorie di circolo e di istituto .*

1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia. Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). [...]”.

Con riguardo alla validità temporale delle stesse, il comma 5 del predetto articolo, come modificato dal D.M. n. 70/2011, ne ha disposto l'aggiornamento triennale.

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

Tuttavia, tutti i decreti emanati dal MIUR per l'aggiornamento delle posizioni nella graduatoria ad esaurimento ed i provvedimenti successivi di inclusione nelle GAE dei soggetti successivamente abilitati non hanno mai preso in considerazione i docenti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

2) VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI SCUOLA E DI ISTITUTO MAGISTRALE CONSEGUITO PRIMA DELL'A.S. 2001/2002.

Il diploma di scuola e di istituto magistrale (conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) ha sempre abilitato all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari (attuali scuole dell'infanzia e primaria).

Il Regio Decreto n. 1054 del 6.05.1923, all'art. 53 dispone *“L’istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. È impartita negli istituti magistrali”* e all'art. 71, comma 6, *“L’esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici”*.

L'art. 39 del T.U. approvato con R.D. n. 577/1928, come sostituito dalla L. n. 239/1991, dispone: *“Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali”*.

Superando l'erroneo ed ingiusto orientamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione che ha sempre negato il valore abilitante del titolo *de quo* e sul presupposto inequivocabile della normativa vigente, finalmente, il Consiglio di Stato, nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, il 5.06.2013 ha reso un parere in cui ha espressamente dichiarato che i diplomi di scuola o istituto magistrale conseguiti pri-

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

ma dell'a.s. 2001/2002, "dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 in combinato disposto con l'art. 197 decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15 co. 7 del d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012".

Ed infatti, l'art. 194 del D. Lgs. n. 297/1994 disponeva: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne".

La predetta norma è stata abrogata dall'art. 31, comma 2, D. Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226 che, al comma secondo, però così disponeva: "Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi". L'art. 197, d. lgs. n. 297/1994, stabiliva che "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale ABILITA, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali". Anche tale articolo è stato successivamente

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

abrogato dalla L. n. 425/1997 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (emanato con DPR n. 323/1998, art. 1) dallo stesso previsto.

Detto regolamento all'art. 15, comma 7, dispone tuttavia che “I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.

Ancora, il Decreto interministeriale del 10.03.1997, espressamente diversificando il valore da attribuire ai diplomi magistrali del vecchio ordinamento da quello attribuito agli stessi dal nuovo ordinamento, prevede, all'art. 2, che “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”;

ed all'art. 3 che “In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi 1 e 2, è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di durata quinquennale, è determinato con la

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

procedura prevista dall'art. 205 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

La Circolare n. 434/1997 (che ha trasmesso il D.M. 10.03.1997) ha ulteriormente chiarito che "l'allegato decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, con cui si è data attuazione alla suddetta disposizione, fissa il momento di avvio del nuovo regime giuridico all'inizio dell'anno scolastico 1998-1999.

In relazione alle disposizioni in esso contenute si ritiene opportuno sottolineare che, con riferimento all'anno scolastico 1998-1999 non possono più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale.

Dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.L. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98".

Pertanto, è evidente che il diploma di scuola e istituto magistrale, conseguito fino all'anno scolastico 2001/2002, ha sempre costituito un titolo abilitante e, comunque, lo era già prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed il diniego dell'Amministrazione all'inserimento degli aspiranti docenti in possesso di tale titolo nei vari decreti di aggiornamento delle graduatorie ad

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

esaurimento è evidentemente illegittimo in quanto contrario alle disposizioni normative tutte sopra richiamate.

3) DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN GAE

Il MIUR ha recepito il parere reso dal Consiglio di Stato sopra citato, formalizzandolo nel d.P.R. del 25.03.2014 e consentendo, con il D.M. 353/2014, ai docenti in possesso di tale titolo di inserirsi nella graduatoria di istituto di II fascia (quella riservata ai soggetti già abilitati).

Ma, come già in precedenza evidenziato, non ha consentito agli stessi l'inserimento nelle GAE, nemmeno dopo la sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato che ha espressamente sancito il diritto dei titolari di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di essere inseriti in dette graduatorie.

Detta sentenza, infatti, statuisce che “non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”.

Il Consiglio di Stato ha quindi acclarato che il titolo di cui si dibatte costituiva idonea abilitazione fin da prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e che la circostanza per cui il riconoscimento di tale valore

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

sia avvenuto solo nel 2014 non può costituire ostacolo all'inserimento, oggi, nelle GAE.

Del resto, già la L. 296/2006 faceva salvi i diritti dei soggetti abilitati e se il MIUR non avesse sempre negato il valore abilitante del titolo, escludendo i docenti titolari di tali diplomi dalle categorie ammesse a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, questi ultimi, fin da allora, avrebbero potuto inserirsi da subito nelle stesse.

Solo allorquando vi è stato un riconoscimento espresso di tale diritto (con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015), i ricorrenti sono stati posti nelle condizioni giuridiche di esercitarlo fondatamente anch'essi, chiedendo, con la diffida allegata, l'inserimento in graduatoria, anche se senza risultato alcuno.

In tal senso si è pronunciato il Supremo Consesso nella recente sentenza n. 4232 del 10.09.2015: *"Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria"..."Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimen-*

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

to, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato)."

Appare, allora, evidente che l'esclusione (anche sotto il profilo della forma imposta solo telematicamente) degli odierni ricorrenti dalla partecipazione alla procedura di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento avviata con il D.M. n. 495/2016 è illegittima, viziata com'è per violazione di legge ed eccesso di potere sotto i numerosi profili in epigrafe, per cui gli impugnati provvedimenti meritano di essere annullati, con accertamento e conseguente declaratoria del diritto degli odierni ricorrenti ad essere inseriti nelle GAE del triennio 2014/2017 nell'ambito territoriale competente per ciascuno di essi e, quindi, della validità ed efficacia dell'istanza trasmessa al MIUR e all'USP competente per raccomandata a.r. (allegata, per ognuno dei ricorrenti, al fascicolo di parte).

4) SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Benchè con il presente ricorso si formuli istanza per l'adozione di misure cautelari, sia quelle provvisorie ed urgenti al Sig. Presidente, sia quelle ordinarie al Collegio, occorre chiedere, ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. c) c.p.a., che codesto Ecc.mo TAR di-

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

sponga la condanna dell'Amministrazione procedente all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, anche attraverso misure di risarcimento in forma specifica, e cioè disponendo l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie permanenti ad esaurimento del triennio 2014/2017 per l'ambito territoriale della provincia richiesto da ciascuno di essi e per le classi di concorso "scuola infanzia" e "scuola primaria" con il punteggio dagli stessi posseduto e dichiarato in atti.

In ogni caso, l'Amministrazione intimata dovrà essere condannata a risarcire in forma generica o 'per equivalente' il danno subito dai ricorrenti per la perdita di *chances* derivante dalle opportunità di lavoro perdute a causa dell'impedito inserimento nelle GAE e ciò in quanto, ove tale inserimento fosse stato *ab initio* consentito, gli stessi avrebbero potuto essere assunti in ruolo o comunque avrebbero potuto ottenere delle supplenze annuali.

Detto danno potrà liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

SULLA DOMANDA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI,
ANCHE PROVVISORIE ED URGENTI e AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI

Evidenziata la fondatezza, più che il *fumus*, delle censure articolate nel presente ricorso, avuto anche riguardo ai precedenti espressi recentemente da codesto Ecc.mo Tribunale (sez. III-*bis*, ordinanze cautelari n. 4120/2016; n. 4119/2016; n. 3114/2016, decreto monocratico n. 3554/16) occorre formulare istanza per l'adozione di misure cautelari anche provvisorie ed urgenti affinché il Sig. Presidente, ricorrendo i pre-

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

supposti della “*estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio*” (art. 56 c.p.a.), voglia disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie permanenti ad esaurimento del triennio 2014/2017 dell'ambito territoriale della provincia di competenza per ognuno degli stessi, onde non pregiudicare ulteriormente la possibilità di assunzione in ruolo per l'anno scolastico 2016/2017 o di convocazione per le supplenze annuali.

Infatti, già a decorrere dal prossimo mese di settembre 2016 le graduatorie ad esaurimento saranno utilizzate, al 50% unitamente a quelle di merito, per le prossime assunzioni in ruolo.

E ciò, fino alla pronuncia cautelare del Collegio che potrà essere resa alla prima camera di consiglio utile.

Occorre, invero, rappresentare che la condizione di estrema urgenza è motivata anche dalla circostanza che l'inclusione tardiva nelle predette GAE determinerebbe una serie di azioni e ricorsi a catena per l'eventuale assunzione dei ruoli assegnati, nel frattempo, agli aspiranti docenti oggi già in graduatoria.

^^^

I ricorrenti chiedono altresì, stante l'elevatissimo ed imprecisato numero di controinteressati al presente ricorso, di essere AUTORIZZATI, EX ART. 41 CO. 4 CPA, A PROCEDERE FIN D'ORA ALLA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI, CHIEDENDOSI IN PARTICOLARE DI PRESCRIVERE, QUALE MODALITÀ, LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MIUR (ex multis TAR Lazio, sez. III bis, ord. n. 9458/2014).

Invero, risulta evidente che i soggetti controinteressati sono individuabili in tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni 2014/2017 di ciascuno

AVV. DANIELA NICASTRO
AVV. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

degli Ambiti territoriali provinciali intimati, i quali potrebbero essere scavalcati per punteggio, in forza del chiesto inserimento dei ricorrenti nelle medesime graduatorie.

Quanto sopra i ricorrenti chiedono con la massima sollecitudine, poiché la richiesta (già effettuata) di acquisire i recapiti di almeno un controinteressato per ciascuna delle graduatorie incise dall'odierno ricorso potrebbe non essere esitata dai singoli Uffici scolastici entro i termini decadenziali.

** ** *

Per tutto quanto sopra esposto e dedotto, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MO SIG. PRESIDENTE

attesi gli allegati e documentati motivi, e sussistendo il rischio che si verifichi un pregiudizio di estrema gravità ed irreparabilità nelle more dei termini di rito per il pronunciamento del Collegio in una delle prossime adunanze già fissate secondo calendario, disponne *ex art. 56 c.p.a.* l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie permanenti ad esaurimento del triennio 2014/2017 dell'ambito territoriale della provincia di competenza per ognuno degli stessi relativamente alle classi di concorso "scuola infanzia" e "scuola primaria" con il punteggio posseduto.

^ ^ ^

Al contempo, per le motivazioni già spiegate, si chiede di essere AUTORIZZATI, EX ART. 41 CO. 4 CPA, A PROCEDERE FIN D'ORA ALLA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI, PRESCRIVENDO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MIUR.

E VOGLIA L'ECC.MO TAR

- **preliminarmente, in accoglimento dell'istanza cautelare, disponne** -eventualmente anche con riserva- l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie permanenti ad esaurimento.

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

rimento del triennio 2014/2017 dell'ambito territoriale della provincia di competenza per ognuno degli stessi relativamente alle classi di concorso "scuola infanzia" e "scuola primaria" con il punteggio posseduto;

- **nel merito**, ritenutane e dichiaratane la illegittimità, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati tutti;

- per l'effetto, **ritenere e dichiarare** che i ricorrenti sono in possesso del titolo di studio (diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) con valore abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e quindi idoneo a consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 dell'ambito territoriale della provincia di competenza per ognuno degli stessi, con il punteggio dagli stessi posseduto;

- **condannare**, a titolo di risarcimento in forma specifica, l'Amministrazione resistente ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie permanenti ad esaurimento del triennio 2014/2017 dell'ambito territoriale della provincia di competenza per ognuno degli stessi, con il punteggio da questi posseduto, relativamente alle classi di concorso "scuola infanzia" e "scuola primaria";

- **condannare** l'Amministrazione resistente a risarcire in forma generica o 'per equivalente' i danni subiti dai ricorrenti per la perdita di *chances* derivante dalle opportunità di lavoro perdute a causa dell'impedito inserimento nelle GAE, danno da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese ed onorari di lite e rimborso delle spese processuali (contributo unificato).

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Avv. Francesco Americo
Via Cosseria, n. 2 - ROMA
tel. 091-308632/fax 091-307035

Si dichiara, ai fini del contributo unificato d'iscrizione a ruolo, che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo sarà versato nella misura di € 325,00.

* * *

Si producono: 1) copia diploma magistrale con autocertificazione per ognuno dei ricorrenti; 2) punteggio nelle graduatorie di istituto per la classe di concorso AAAA ed EEEE relativo ai ricorrenti inseriti in dette graduatorie; 3) copia domanda di inserimento nelle GAE con ricevuta a.r.; 4) istanza di fissazione udienza.

Palermo-Roma, 5 agosto 2016

Avv. Daniela Nicastro

Avv. Gianluigi Mangione